

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 24

“Disposizioni urgenti”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Contributo straordinario a favore del Ministero della giustizia per finanziare la disponibilità di una maxi aula a uso processuale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare uno specifico protocollo di intesa con il Ministero della giustizia e il Comune di Ivrea, al fine di contribuire, nel limite di euro 500.000,00, a sostenere i costi per la disponibilità di una maxi aula per il tribunale di Ivrea, necessaria per celebrare processi di rilevante impatto sociale.
2. Il contributo di cui al comma 1 a favore del Ministero della giustizia, stabilito nel protocollo di intesa sottoscritto dalla Direzione della Giunta regionale e dalle parti coinvolte, è iscritto per l'esercizio finanziario 2025 in un apposito capitolo nella missione 02 (Giustizia), programma 02.03 (Politica regionale unitaria per la giustizia), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 2.

(Rideterminazione del contributo regionale 2025 per le specifiche funzioni conferite alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. Il contributo annuale erogato dalla Regione, al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, previsto dall'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) e rifinanziato, per il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, nell'allegato A) all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 - Legge di stabilità regionale 2025), è incrementato per l'esercizio finanziario 2025 di euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziato nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 26/2024)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026), dopo le parole "l'importo massimo di euro 15.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024" sono aggiunte le seguenti "e di euro 5.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare, per l'annualità 2026, nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.03 (Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art 4.

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a euro 1.000.000,00, trovano copertura nell'esercizio finanziario 2025 mediante riduzione per euro 661.952,00 delle risorse iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) e mediante riduzione per euro 338.048,00 delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a euro 5.000.000,00, trovano copertura nell'esercizio finanziario 2026, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2025

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 114

"Disposizioni urgenti"

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 novembre 2025.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 25 novembre 2025.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 3 dicembre 2025 con relazione di maggioranza di Debora BIGLIA e relazione di minoranza di Fabio ISNARDI, Alice RAVINALE.
- Approvato in Aula il 22 dicembre 2025, con emendamenti sul testo, con 39 voti favorevoli, 3 voti non partecipanti.

NOTE DDL 114

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è il seguente:

“Art. 10. (Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2019, il contributo annuale previsto dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stabilito rispettivamente in euro 4.000.000,00 da iscrivere nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 - Legge di stabilità regionale 2025) è il seguente:

“Art. 1. (Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, con riferimento alle destinazioni indicate nello stato di previsione della spesa della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto degli equilibri del bilancio ai sensi dell' articolo 40 del decreto legislativo 118/2011.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Interventi in merito all'ospedale di Settimo torinese)

1. La Giunta regionale è autorizzata, previa apposita valutazione di convenienza economica dell'operazione, a incaricare l'azienda sanitaria locale To4 allo scopo di acquisire e internalizzare l'attività della Società assistenza acuzie e post acuzie (SAAPA) s.p.a. in liquidazione, nonché a trasferire all'azienda sanitaria medesima le risorse finanziarie necessarie per la definizione delle situazioni giuridiche e per consentire l'acquisizione dell'azienda e la prosecuzione dell'attività sanitaria.

2. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente in merito a un progetto di piano industriale, corredato dalle valutazioni clinico gestionali e dalle perizie di convenienza economica, finalizzato a garantire le attività e i posti letto gestiti da SAAPA s.p.a., di cui al comma 1 e a tutelare tutti i lavoratori impiegati nelle medesime attività.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati nell'importo massimo di euro 15.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 5.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'articolo 14, in termini di competenza e cassa, iscritte nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.03 (Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente), titolo 1 (Spese correnti).”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.